



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1249 - prot. n. 80321

Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo.

IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze
- VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità
- VISTO il vigente Regolamento per le Riviste Universitarie
- VISTO il parere della Commissione Affari Generali del 30 settembre 2013 e del Comitato Tecnico Amministrativo del 16 ottobre 2013
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del Senato Accademico del 14 novembre 2013,

EMANA

Regolamento per le riviste scientifiche di Ateneo

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare le *riviste* e le *pubblicazioni periodiche* a carattere scientifico di **proprietà** dell'Università degli Studi di Firenze nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo.

Articolo 2

Definizioni

1. Sono intesi, per *riviste* e *periodici*, i prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo o informatico destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. La diffusione di tali stampati potrà avere cadenza settimanale, mensile o modulata comunque nel tempo.
2. La *testata* identifica il prodotto editoriale ed è composto dalla denominazione attribuita al prodotto editoriale.

Articolo 3

Attivazione di riviste

1. I Dipartimenti possono promuovere, senza oneri per l'Ateneo ed ai sensi del presente regolamento, la pubblicazione o la diffusione via internet di riviste scientifiche.
2. Una volta debitamente autorizzate, le testate restano di proprietà dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 4

Procedura di attivazione

1. La promozione di una nuova rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento. La delibera definisce la denominazione, le finalità scientifiche, le previsioni di finanziamento e di spesa, l'editore ovvero le



modalità di diffusione via internet, la periodicità della rivista, le procedure di valutazione tramite referee e di accettazione di articoli, saggi e altri contributi scientifici di norma basate su criteri di "peer review", nonché gli organi direttivi della rivista stessa e le modalità della loro composizione ai sensi dell'art. 5, assicurando, anche attraverso la partecipazione di studiosi di altre università italiane e straniere, l'alto livello scientifico della testata.

2. L'istituzione della rivista è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
3. Le riviste e i periodici di proprietà dell'Università di Firenze sono soggetti alla registrazione secondo le modalità previste dalla legge.
4. Qualsiasi variazione anche di uno degli elementi necessari per la registrazione, comporta l'obbligo, in capo al proprietario di effettuare una nuova dichiarazione al Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la registrazione.

Articolo 5

Organi della rivista

1. Sono organi della rivista:

- il Direttore Scientifico
- il Comitato Scientifico-Editoriale
- il Direttore Responsabile.

2. Le cariche di Direttore Scientifico e Direttore Responsabile possono coincidere. Entrambi sono membri di diritto del Comitato Scientifico-Editoriale.

3. Le modalità di designazione del Direttore Scientifico e del Direttore Responsabile, nonché dei membri del Comitato Scientifico-Editoriale sono definite nella delibera istitutiva.

Articolo 6

Sede della rivista

1. La sede della rivista coincide con la sede del Dipartimento che ne ha promosso l'attivazione; ad esso spettano tutti gli atti di gestione dei fondi connessi alla rivista. Tutte le operazioni di entrata e uscita dovranno risultare nel bilancio dell'unità amministrativa. Le spese sono disposte su proposta del Direttore Scientifico della rivista.

Articolo 7

Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Rettore a seguito di proposta del Dipartimento; deve trattarsi comunque di un docente di un Ateneo italiano o straniero. Se trattasi di un docente dell'Ateneo fiorentino potrà compiere le attività di cui ai commi 2 e 3, altrimenti il Direttore dovrà avvalersi della collaborazione del Direttore della Struttura a cui afferisce la rivista e del responsabile amministrativo.

2. Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Scientifico-Editoriale e rappresenta scientificamente la rivista. E' preposto alla gestione della rivista sia sul piano culturale e redazionale che amministrativo e contabile. Per la valutazione dei lavori da pubblicare il Direttore si avvale dei membri del Comitato della rivista che opera di norma con criteri di "peer review". Per l'attività redazionale ed amministrativo-contabile il Direttore si avvale del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la rivista e di eventuale altro personale universitario o appartenente ad Enti convenzionati con l'Università.

3. Alla fine di ciascun anno il Direttore Scientifico predisponde una relazione ai sensi del successivo art. 10.



4. Il Direttore Scientifico dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni o per limiti di età.

Articolo 8 **Comitato Scientifico-Editoriale**

1. I membri del Comitato Scientifico-Editoriale devono essere scelti tra studiosi particolarmente qualificati della disciplina o delle discipline cui la rivista si riferisce. Durano in carica per un massimo di 5 anni, la carica può essere rinnovata.
2. Nel Comitato Scientifico-Editoriale deve essere assicurata una congrua rappresentanza di docenti dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 9 **Direttore Responsabile**

1. Al Direttore Responsabile competono i diritti-doveri previsti dalla normativa vigente sulla stampa e gli obblighi di registrazione della rivista.
2. Può essere nominato chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 47/48.

Articolo 10 **Funzionamento**

1. Gli organi della rivista assicurano: la regolare periodicità della rivista, l'attribuzione alla rivista del codice ISSN (*International Standard Serial Number*), il rigore delle procedure di revisione adottate, l'istituzione di un apposito sito internet della testata, la possibilità di rendere accessibile, in tutto o in parte, la versione digitale della rivista agli utenti (c.d. open access), nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti fissati in sede di valutazione nazionale, ovvero necessari per garantire la più efficace diffusione ed internazionalizzazione della rivista, quale l'assegnazione del codice DOI.
2. Ogni finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della rivista è assegnato al Dipartimento che ne ha promosso l'attivazione. Le deliberazioni di spesa proposte dagli organi della rivista sono assunte dagli organi del Dipartimento che ne ha promosso l'attivazione ai sensi dei relativi regolamenti.

Articolo 11 **Relazione sull'attività svolta**

1. Ogni anno il Direttore Scientifico predispone una relazione sull'attività scientifica ed editoriale svolta, ed un rendiconto dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate, nonché un resoconto dettagliato sull'impiego delle procedure di valutazione mediante referee dei contributi scientifici. La relazione è sottoposta per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento che ha promosso l'attivazione della rivista e viene pubblicata sul sito internet della rivista stessa.

Articolo 12 **Cessazione**

1. La cessazione della rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento che ne ha promosso l'istituzione. La delibera è comunicata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. Costituisce in ogni caso causa di cessazione della rivista il mancato inserimento, ovvero il venir meno dell'inserimento già conseguito, negli elenchi delle riviste scientifiche tenuti dagli organismi di valutazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente ai fini della valutazione e dell'abilitazione scientifica nazionale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Articolo 13

Inventario delle riviste esistenti

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti comunicano al Rettore il numero e la denominazione delle riviste istituite o finanziate sui propri bilanci, con le indicazioni richieste dall'art. 4 c. 1.

Articolo 14

Adeguamento delle riviste esistenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le riviste esistenti adeguano i propri organi interni ed i requisiti della testata, così come rispettivamente previsto alla disciplina di cui agli artt. 5 e seguenti.

Firenze, **22 novembre 2013**

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi